



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 30.01.2006)

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *“Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”* e al Regolamento Regionale n. 47/r del 8 agosto 2003 *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32”* disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

ART. 2 – FINALITA’ DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

- i servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
- La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti ed attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;
- La realizzazione di tali finalità consegue, altresì dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
- Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri.

ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi privati riconducibili alle tipologie previste dagli articoli 8 e seguenti del Regolamento 47/r/2003:

- a) nido d’infanzia
- b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - centro dei bambini e dei genitori
 - centro gioco educativo
 - servizio domiciliare

Titolo I – autorizzazione al funzionamento

ART. 4 - REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione al funzionamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda dei medesimi, dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato;

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento devono:

- essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari e di qualità previsti al Titolo III, Capo I° del regolamento regionale approvato con D.P.R.T. n. 47/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge;

ART. 5 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza o alla non procedibilità di richiesta di rinnovo:

- in caso di violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi;
- qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;
- nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente, su richiesta degli uffici comunali competenti, le informazioni relative a: dati individuali dei minori frequentanti e delle loro famiglie, (dati che saranno trattati conformemente al DLGS. 196/2003 in ottemperanza degli obblighi di legge), numero dei bambini frequentanti; numero degli operatori impiegati, educatori e ausiliari e loro titolo di studio, periodo di apertura e costo totale del servizio, ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie;

Nel caso in cui il soggetto gestore intenda variare la capienza della struttura, deve presentare apposita richiesta al Comune con il parere dell'azienda USL competente. La variazione autorizzata deve essere riportata sull'autorizzazione al funzionamento.

La domanda di rinnovo triennale dell'autorizzazione viene presentata con le stesse modalità previste per il rilascio e deve contenere dichiarazioni attestati:

- che sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio;
- che non sono intervenute variazioni nella struttura, ovvero qualora siano intervenute variazioni, l'elencazioni delle variazioni intervenute;

ART. 6 - VIGILANZA

L'amministrazione Comunale controlla la qualità del servizio e delle strutture autorizzate presenti nel suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni a cura dell'ufficio tecnico competente. A tal

fine i tecnici comunali o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda USL.

Qualora venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere: Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 7 - ATTIVITA' ESENTI

Gli asili nido privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento possono svolgere servizi integrativi senza necessità di ulteriore autorizzazione, a condizione che le attività rientrino in un progetto promosso dall'Amministrazione Comunale inerente all'attività principale per cui è rilasciata l'autorizzazione.

Titolo II - accreditamento

ART. 8 - REQUISITI

I servizi educativi per la prima infanzia privati presenti nel Comune, per ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ossia essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al Titolo III, capo I°, del regolamento regionale approvato con D.P.R.T. n. 47/2003 e successive modifiche e integrazioni;

I servizi educativi per la prima infanzia gestivi dal Comune non sono soggetti ad accreditamento.

ART. 9 - DURATA E RINNOVO

L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ovvero qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;

La domanda per il rinnovo dell'accreditamento viene presentata con le stesse modalità previste per il rilascio. E deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio;
- che non sono intervenute variazioni nella struttura, ovvero nel caso siano intervenute variazioni, l'elencazione delle variazioni intervenute.

ART. 10 - VIGILANZA

Il comune vigila sul funzionamento delle strutture accreditate presenti sul territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse e rapporti diretti con le famiglie utenti.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, di cui al precedente somma, si rilevi la non corrispondenza delle condizioni che dettero luogo a rilascio dell'accreditamento, il comune provvede alla revoca dell'accreditamento.

ART. 11 - MODALITA' OPERATIVE

Il responsabile del Servizio, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, adotta con apposito atto modalità operative, allo scopo di assicurare la gestione degli strumenti dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

ART. 12 - CONVENZIONAMENTO

Il Comune, per l'erogazione dei servizi e nell'ambito delle risorse programmate, può convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del presente regolamento ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi, anche tramite BUONI SERVIZIO, qualora vengano istituiti.

Avranno la precedenza nel convenzionamento i soggetti pubblici e privati già convenzionati alla data in vigore del presente regolamento per il numero dei posti pari a quelli già convenzionati.

ART. 13 – BUONI SERVIZIO

13.1 – finalità

A fine di agevolare l'accesso ai servizi per l'infanzia con il presente regolamento si disciplina l'assegnazione dei buoni servizio.

13.2 – destinatari

Possono usufruire dei Buoni Servizio le famiglie residenti che siano iscritte nelle graduatorie dei servizi per l'infanzia ed abbiano un reddito ISEE inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale

La spesa sostenuta dalla famiglia deve essere almeno pari o superiore all'importo del buono.

13.3 – importo del buono

L'importo del Buono Servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale o dalla Regione Toscana in caso di erogazione di contributi, e verrà erogato per un massimo di 10 mensilità facendo riferimento all'anno scolastico.

In caso di rinuncia o di mancato utilizzo entro un mese dall'assegnazione il diritto ad usufruire del buono decade ed il buono stesso può essere assegnato ad altra famiglia anche per periodi di tempo più brevi.

I Buoni non utilizzati durante l'anno scolastico non sono riutilizzabili nell'anno scolastico successivo, ma devono essere restituiti al Comune che provvederà alla loro rassegnazione.

13.4 – spendibilità

Il Buono è spendibile presso tutti i servizi all'infanzia accreditati all'interno del Comune di Castiglione della Pescaia.

13.5 – modalità di rimborso

Il Buono sarà erogato agli aventi diritto sotto forma di contributo trimestrale.

La famiglia destinataria del rimborso deve presentare copia della fattura relativa a tre mesi di utilizzo del servizio effettivamente frequentato.

In caso di frequenza per periodi inferiori a tre mesi, saranno rimborsate le spese sostenute e documentate come sopra.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.